

REGOLAMENTO DEI SERVIZI

ART. 1

Strutture operative

Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali il Consorzio opera con strutture proprie, eventualmente integrate con quelle dell'Università, di altri Enti pubblici o privati di ricerca e di Amministrazioni dello Stato.

Le strutture operative del Consorzio sono costituite da :

- 1) Unità Locali di Ricerca;
- 2) Sezioni Nazionali;
- 3) Laboratori Nazionali;
- 4) Commissioni Nazionali ad hoc;
- 5) Progetti.

Le Unità Locali di Ricerca, di cui al successivo art. 3, sono organismi aventi il fine di coordinare e gestire lo svolgimento dell'attività di ricerca presso le Università consorziate.

Le Sezioni Nazionali, di cui al successivo art. 9, sono organismi nazionali per il coordinamento e la gestione scientifica di programmi e progetti per aree o metodologie scientifiche omogenee.

I Laboratori Nazionali, di cui al successivo art. 4, sono organismi aventi il fine di realizzare e gestire su scala nazionale ed internazionale grandi strutture di ricerca accessibili a tutti i partecipanti alle attività del Consorzio e di fornire supporto ai progetti di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici del Consorzio stesso.

Le Commissioni Nazionali ad hoc sono organismi aventi il fine di svolgere azioni consultive per la formazione e la gestione di specifici progetti e/o specifiche iniziative.

ART. 2

Afferenza al Consorzio

Possono far domanda di afferenza al Consorzio i docenti, i ricercatori e i tecnici appartenenti alle Università consorziate.

E' prevista l'afferenza ad una sola Unità Locale di Ricerca o ad un solo Laboratorio Nazionale, in base ad un criterio di localizzazione che tenga conto della sede di prevalente attività.

La richiesta di afferenza deve contenere tutti i dati e le indicazioni previste nell'apposita scheda.

La Giunta Amministrativa, per delega del Consiglio Direttivo e in prima applicazione del presente regolamento, esamina ed approva le singole domande di afferenza.

Successivamente alla formalizzazione delle Unità Locali di Ricerca e dei Laboratori Nazionali, le ulteriori domande di afferenza sono esaminate ed approvate dall'Assemblea di Unità Locale o di Laboratorio Nazionale.

Sono automaticamente afferenti al Consorzio i ricercatori e i tecnici che hanno rapporti di dipendenza con il Consorzio stesso.

L'afferenza al Consorzio decade per dichiarazione dell'interessato, per cessazione del rapporto con l'Università consorziata, per cessazione del rapporto con il CoNISMa e per

motivi di incompatibilità segnalati alla Giunta Amministrativa dall'Assemblea di Unità Locale o di Laboratorio e resi esecutivi dal Consiglio Direttivo.

Aderiscono al Consorzio i borsisti, i contrattisti, gli assegnisti di ricerca ed esperti accreditati dalla Giunta Amministrativa quali collaboratori esterni del Consorzio.

In tale veste vengono collocati in apposita lista aggiornata annualmente dalla Giunta Amministrativa, sentita l'Unità Locale di Ricerca di riferimento.

La collaborazione esterna di borsisti, assegnisti e contrattisti operanti nelle U.L.R. delle Università consorziate e accreditati al CoNISMa si ritiene attivata per il periodo di vigenza del rapporto contrattuale.

Per gli esperti accreditati la collaborazione è attivata durante la fase di esecuzione di progetti e in base ad indicazione motivata dei responsabili degli stessi.

La Giunta Amministrativa viene delegata a predisporre, previa procedura di qualificazione, l'elenco delle imprese da accreditare presso il CoNISMa per attività di servizio e collaborazione per l'esecuzione di progetti.

ART. 3

Adesione al Consorzio

Ove in un'Università non consorziata un gruppo di docenti, ricercatori e tecnici di norma non superiore a tre abbia interesse per le Scienze del Mare, e quindi per gli obiettivi perseguiti dal CoNISMa, gli stessi possono costituirsi in gruppo di ricerca e, come tali, chiedere l'adesione all'Unità Locale di Ricerca ritenuta più affine, alla quale delegano la propria rappresentanza.

Tale adesione è subordinata al parere favorevole dell'Unità Locale di Ricerca interessata e deve altresì essere approvata dalla Giunta Amministrativa, a ciò delegata dal Consiglio Direttivo.

L'adesione si evolve in afferenza allorché l'Università di appartenenza del gruppo si consorzi al CoNISMa.

L'adesione al CoNISMa decade per dichiarazione dell'interessato, per cessazione del rapporto con l'Università non consorziata o per motivi di incompatibilità segnalati alla Giunta Amministrativa dall'Assemblea dell'ULR e Laboratorio e resi esecutivi dal Consiglio Direttivo.

ART. 4

Unità Locali di Ricerca

Le Unità Locali di Ricerca sono organismi aventi il fine di coordinare e gestire localmente lo svolgimento dell'attività di ricerca propria del Consorzio, nel quadro degli obiettivi programmatici del Consorzio stesso ed anche in collaborazione con altri Enti convenzionati.

Presso ogni Università può essere istituita un'unica Unità di Ricerca, cui fa capo il personale afferente e aderente per collaborazione al CoNISMa localizzato presso l'Università interessata, nonché i professori ed i ricercatori aderenti di cui all'articolo precedente.

Ogni Unità Locale di Ricerca è costituita su decisione del Consiglio Direttivo, salvo delega della Giunta Amministrativa, cui farà seguito un apposito atto convenzionale, stilato con l'Università interessata, qualora il numero di personale afferente raggiunga almeno le 5 unità, di cui almeno 3 rappresentate da professori o ricercatori.

Qualora un'Università consorziata non raggiunga il limite sopra indicato, si costituisce presso l'Università stessa un gruppo coordinato che delega la propria rappresentanza ad un'Unità viciniera o con cui ha stretta collaborazione.

Le attività di ricerca nelle Unità e le risorse ad esse attribuite si programmano e si sviluppano con riferimento alle Sezioni Nazionali ed a Progetti locali nazionali o internazionali.

Ove ne ricorrano le condizioni, il Consiglio Direttivo delibererà lo scioglimento dell'Unità.

ART. 5

Laboratori Nazionali

I Laboratori Nazionali sono organismi del Consorzio aventi il fine di supportare lo svolgimento dell'attività di ricerca a livello nazionale od internazionale.

Ogni laboratorio è costituito su decisione del Consiglio Direttivo individuando anche il personale afferente.

Ove ne ricorrano le condizioni il Consiglio Direttivo delibererà lo scioglimento del Laboratorio e l'attribuzione delle sue risorse.

ART. 6

Organi dell'Unità Locale o del Laboratorio Nazionale

Sono organi dell'Unità/Laboratorio:

- 1) Il Direttore dell'Unità di Ricerca o Responsabile del Laboratorio
- 2) Il Consiglio di Unità o di Laboratorio
- 3) L'Assemblea di Unità o di Laboratorio

ART. 7

Direttore di Unità Locale di Ricerca o Responsabile di Laboratorio Nazionale

Il Direttore dell'Unità Locale di Ricerca è nominato dal Consiglio Direttivo del Consorzio nell'ambito del personale afferente all'Unità stessa, di norma tra i professori di ruolo o fuori ruolo.

Sono esclusi pertanto dall'elettorato attivo e passivo gli eventuali componenti di gruppi di ricerca aderenti ed i collaboratori.

Il Responsabile di Laboratorio Nazionale è nominato dal Consiglio Direttivo fra il personale afferente al Laboratorio stesso con competenze specifiche a livello nazionale ed internazionale, di norma tra i professori di ruolo o fuori ruolo o gradi equivalenti.

La nomina del Direttore di Unità è preceduta da una consultazione indicativa dell'Assemblea di Unità, con votazione a scrutinio segreto, cui partecipa il personale afferente all'Unità interessata.

Ogni elettore esprime una singola preferenza; risulta designato il candidato che ottiene la maggioranza dei voti, purché superiore al quorum del 30% degli aventi diritto.

In caso di parità, o quando nessuno dei candidati abbia superato il quorum, è compito del Consiglio Direttivo scegliere fra i candidati designati o fra i due che hanno ricevuto più voti.

Il Presidente del Consorzio dovrà indire le consultazioni per le designazioni delle Direzioni locali in modo tale che esse possano essere concluse almeno 60 giorni prima della scadenza dei mandati dei Direttori uscenti.

I risultati delle consultazioni verranno sottoposti al Consiglio Direttivo che provvederà direttamente alla nomina dei nuovi Direttori di Unità.

Gli incarichi di Direttore di Unità Locale di Ricerca o Responsabile di Laboratorio Nazionale sono incompatibili con quello di Responsabile di Sezione Nazionale. Il Direttore di Unità e il Responsabile di Laboratorio durano in carica e decadono con il Consiglio Direttivo che li ha nominati.

Al Direttore di Unità/Responsabile di Laboratorio è affidato il coordinamento del gruppo locale che costituisce l'Unità di Ricerca/Laboratorio.

Il Direttore di Unità/Responsabile di Laboratorio convoca e presiede il Consiglio di Unità/Laboratorio, comunica annualmente al Consiglio Direttivo l'elenco aggiornato del personale afferente e aderente anche nella forma collaborativa ad esso facente capo e compie tutti gli adempimenti previsti nella convenzione stipulata tra il Consorzio e l'Università ospitante per l'istituzione dell'Unità/Laboratorio.

Egli altresì convoca e presiede l'assemblea di Unità/Laboratorio, coordina il funzionamento generale dell'Unità/Laboratorio, essendo anche responsabile del personale e delle apparecchiature di Unità/Laboratorio, e predispone i programmi ed i rendiconti scientifici e finanziari dell'Unità/Laboratorio stessa.

Il Direttore dell'Unità/Responsabile di Laboratorio, autorizzato a tal fine dal Consiglio Direttivo del Consorzio è responsabile amministrativo della gestione dei fondi assegnati all'Unità/Laboratorio del Consorzio stesso in gestione decentrata a norma del regolamento amministrativo.

ART.8

Consiglio di Unità Locale di Ricerca o di Laboratorio Nazionale

Il Consiglio di Unità/Laboratorio è composto dal Direttore dell'Unità/Responsabile di Laboratorio che lo presiede, da un ricercatore locale per ogni Sezione rappresentata nell'Unità/Laboratorio e da eventuali Direttori di Progetto come descritti all'art. 12 che segue.

Il Consiglio di Unità/Laboratorio discute, quale organo consultivo del Direttore di Unità/Responsabile di Laboratorio, delle questioni riguardanti la gestione amministrativa e il personale dell'Unità/Laboratorio stesso e coadiuva il Direttore di Unità/Responsabile di Laboratorio nella conduzione dell'Unità/Laboratorio.

Il Consiglio di Unità/Laboratorio è riunito dal Direttore di Unità/Responsabile di Laboratorio, o da persona da Lui stesso designata, ogni volta che Egli lo ritenga necessario, ed assume le proprie delibere con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Unità/Laboratorio dura in carica e decade con il Direttore di Unità/Responsabile di Laboratorio.

Partecipa al Consiglio di Unità, a titolo consultivo, un rappresentante di ciascuno degli eventuali gruppi di ricerca aderenti, di cui al precedente art. 3.

ART.9

Assemblea di Unità e Assemblea di Laboratorio

L'Assemblea di Unità/Laboratorio è di norma costituita da tutto il personale afferente che fa parte dell'Unità/Laboratorio e dal personale aderente di cui all' art. 3.

Essa viene presieduta dal Direttore di Unità/Responsabile di Laboratorio o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, da persona dallo stesso all'uopo delegata, o dal più anziano di ruolo tra i professori membri del Consiglio di Unità/Laboratorio.

L'Assemblea di Unità/Laboratorio nomina i componenti del Consiglio di Unità/Laboratorio approva il programma scientifico e finanziario annuale e/o pluriennale, approva il consuntivo scientifico e finanziario annuale, esamina e approva le domande di afferenza e di aderenza.

L'Assemblea di Unità/Laboratorio è convocata almeno 2 volte all'anno dal Direttore di Unità/Responsabile di Laboratorio, e comunque ogni volta che lo stesso lo ritenga necessario o che ciò sia richiesto da un quarto dei suoi componenti.

In caso di assenza o impedimento del Direttore di Unità/Responsabile di Laboratorio, l'Assemblea può essere convocata dal più anziano di ruolo tra i professori membri del Consiglio di Unità/Laboratorio.

Essa può venire allargata al personale esterno collegato che partecipa alla riunione senza diritto di voto in relazione alle attività delle Sezioni Nazionali o alla elaborazione di progetti e per la discussione dei consuntivi relativi.

L'Assemblea di Unità/Laboratorio delibera con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART.10

Sezioni Nazionali e Commissioni ad hoc

Le Sezioni Nazionali sono organismi di coordinamento tra gli afferenti e gli aderenti alle varie Unità Locali di Ricerca o ai vari Laboratori Nazionali e di collegamento scientifico con l'esterno del Consorzio.

Esse sono costituite dal Consiglio Direttivo per ampi ambiti disciplinari omogenei.

Ogni afferente e aderente dovrà indicare al Consiglio Direttivo la Sezione Nazionale alla quale intende appartenere e una o più Aree Scientifiche Tematiche di suo interesse e competenza specifica tra quelle individuate dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo stabilirà l'appartenenza di ciascun afferente e di ciascun aderente ad una sola Sezione Nazionale, in base a criteri che tengano conto delle richieste formulate nella scheda di afferenza o di aderenza e del curriculum allegato.

Il Consiglio Direttivo stabilirà anche l'appartenenza ad una o più Aree Scientifiche Tematiche.

Le Sezioni Nazionali operano in forma allargata ed aperta e di norma si possono riunire collegialmente in occasione del Convegno di Scienze del Mare, promosso dal Consorzio ogni biennio.

In tale convegno dovrà essere prevista una sessione nella quale i componenti di ciascuna Sezione Nazionale si riuniranno per individuare, con votazioni a maggioranza degli intervenuti, un nome od una rosa di nomi da prospettare al Consiglio Direttivo per la nomina del Responsabile di ciascuna Sezione.

La carica di Responsabile di Sezione Nazionale è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo.

Qualora una Sezione Nazionale non abbia designato il nominativo chiamato a ricoprire la carica di Responsabile, il Consiglio Direttivo provvede direttamente ad effettuare la nomina in via temporanea.

Il Consiglio Direttivo può sopprimere una o più Sezioni Nazionali e stabilire aggregazioni degli afferenti in altre Sezioni.

Il numero delle Sezioni Nazionali non potrà essere comunque superiore a 10, mentre il Consiglio Direttivo determinerà, in base a criteri di opportunità, Aree Scientifiche Tematiche anche relative a specifici interventi di ricerca coordinati da membri del Direttivo.

Il Consorzio si può avvalere di Commissioni consultive, nominate dalla Giunta Amministrativa per progetti specifici e/o per promuovere specifiche iniziative.

ART.11

Responsabile di Sezione Nazionale

Il Responsabile designato da ciascuna Sezione Nazionale e nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo precedente riporterà le proposte della Sezione nel Consiglio Direttivo e nella Giunta Amministrativa, quando richiesto.

Il Responsabile di Sezione Nazionale provvederà a controllare l'aggiornamento annuale degli elenchi del personale partecipante alle attività della Sezione stessa e a redigere il consuntivo dell'attività, in cui siano chiaramente riportate tutte le risorse coordinate ed i programmi scientifici perseguiti, per relazionare nel corso del Convegno di Scienze del Mare.

I Responsabili delle Sezioni Nazionali durano in carica due anni e possono essere rieletti.

ART.12

Progetti, Direttore di Progetto

Le attività del Consorzio si svolgono altresì attraverso la realizzazione di Progetti locali nazionali ed internazionali che utilizzano in modo coordinato sia le strutture operative del Consorzio che di altri Enti.

I Progetti hanno durata definita ed obiettivi predeterminati all'atto del loro avvio. Il Direttore di Progetto è nominato dalla Giunta Amministrativa, fra i ricercatori operanti nel Progetto e su indicazione di tutti i partecipanti al Progetto medesimo.

Il Direttore di Progetto è nominato per la durata del Progetto o, comunque, per un periodo determinato dal Consiglio Direttivo.

Per Progetti di particolare rilevanza la Giunta Amministrativa può nominare un Consiglio Scientifico ad hoc ordinariamente composto da 3 membri, scelti anche al di fuori degli afferenti al Consorzio.

Il Consiglio Scientifico di Progetto ha il compito di verificare il buon andamento delle attività programmate e di riferire in tal senso alla Giunta Amministrativa.